



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Ordinanza

Ordinanza n. 67
registro ordinanze

OGGETTO: **ADEGUAMENTO AL DPR N 753 DEL 11/07/1980 IN MATERIA DI
DISTANZE DI ALBERI ISOLATI E DI AREE BOSCHIVE LUNGO RETI
FERROVIARIE**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con nota prot. n° 8094 del 19.05.2011 RFI Gruppo Ferrovie dello Stato di Verona vengono segnalate le emergenze che lo stesso Ente si trova a fronteggiare in caso di alberi o aree boscate poste a distanze inferiori rispetto a quanto previsto del DPR 753/1980 art. 52 (distanza di alberi dalla più vicina rotaia) e art. 55 (distanza dei boschi dalla più vicina rotaia);
- che con la stessa nota, RFI comunica che sta attuando uno specifico programma manutentivo teso a fronteggiare le situazioni di rischio interne alla proprietà FS, atte anche a scongiurare o limitare pericoli di incendio per le aree adiacenti e chiede ai Comuni la collaborazione per un intervento diretto sulle aree di propria competenza e l'emanazione di una specifica ordinanza per il rispetto degli artt. citati del DPR 753/1980;
- che con prot. 11402 del 12.07.2011 la Prefettura di Verona, informando delle criticità segnalate da RFI, ha chiesto ai Comuni veronesi, sul cui territorio vi è la presenza di linee ferroviarie, di procedere all'adozione di una ordinanza tesa al rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980, fatti salvi gli interventi diretti da porre in essere nelle aree di proprietà comunale;

CONSIDERATO:

- che il **DPR n° 753 del 11.07.1980** *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto* così riferisce agli artt. 52, 55 e 63:

Art. 52: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle FS, per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della MCTC, su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in maniera conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 (n.d.r.: servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate o altre strutture)

Art.55: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 (n.d.r.: servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate o altre strutture)

Art. 63: I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 90.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli artt. 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.

CONSIDERATO inoltre che le RFI Gruppo Ferrovie dello Stato di Verona, nella nota prot. n° 8094 del 19.05.2011, rende noto che provvederà alle "azioni di intervento diretto sui proprietari restii alla risoluzione della criticità";

RITENUTO che sussistano i motivi di tutela della sicurezza pubblica, per piantumazione a verde poste a distanze inferiori a quanto normato dal DPR 753/1980, sia per il rischio di caduta di alberi sulla sede dei binari, con conseguente pericolo alla circolazione ferroviaria, sia in caso di incendio di aree boschive, determinanti interferenze e propagazioni sui binari, oltre che in aree limitrofe;

RAVVISATA pertanto la necessità che ogni proprietario di terreno adiacente alla linea ferroviaria Verona-Legnago, compresa la pubblica proprietà, si adoperi per il rispetto del DPR 753/1980;

VISTA:

- La nota delle RFI Gruppo Ferrovie dello Stato di Verona prot. n° 8094 del 19.05.2011;
- la nota della Prefettura di Verona prot. 11402 del 12.07.2011 che chiede esplicitamente ai Comuni interessati di emanare specifica ordinanza;

VISTO il DPR n° 753 del 11.07.1980 *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*

VISTO il D.lgs 18.8.2000, n.267 art. 54;

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse,

ai proprietari di terreni limitrofi alla linea ferroviaria Verona-Legnago di adeguarsi al rispetto del DPR n° 753 del 11.07.1980 *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto* artt. 52 e 55, verificando ed eliminando i fattori di pericolo per caduta di alberi e pericolo di incendio, che potrebbero ostacolare/compromettere la circolazione ferroviaria, oltre che l'incolumità pubblica;

STABILISCE

di attuare un intervento diretto di manutenzione e controllo su aree di proprietà/competenza comunale adiacenti alla linea ferroviaria Verona-Legnago;

A V V E R T E

- che le violazioni alle norme individuate dagli artt. 52 e 55 del DPR n° 753 del 11.07.1980 sono punite secondo quanto disposto dall'art. 63, secondo comma dello stesso decreto:
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 (pari a € 15,49) a L. 90.000 (pari a € 46,48).
- che le RFI in caso di accertata violazione potranno in essere le “azioni di intervento diretto sui proprietari restii alla risoluzione della criticità” , come reso noto nella nota prot. n° 8094 del 19.05.2011;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di comunicare le eventuali violazioni;

Si informa, inoltre, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L.241/90 e successive modifiche, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

La presente ordinanza viene:

- diffusa sul sito internet www.bovolone.net;
- trasmessa per quanto di propria competenza:

- | | | |
|---|--|--|
| - | All'Albo Comunale | sede |
| - | All'Uff. Tecnico Comunale settore manutenzioni | sede |
| - | Al Comando di Polizia Locale | sede |
| - | Al Comando dei Carabinieri di Bovolone | V.le Libertà, 2 37051 Bovolone (Vr) |
| - | Alla Prefettura di Verona | Via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona |
| - | A RFI Direzione Territoriale Produzione | Piazzale XXV Aprile 6 - 37138 Verona |
| - | Al Servizio Forestale Regionale di Verona | Via Locatelli, 3 - 37122 Verona |

IL SINDACO

Emilietto Mirandola

Bovolone, 18-08-2011